



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.

## Art.1 - Oggetto

Il capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione delle prestazioni inerenti l'attività di coordinamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di Ascoli Piceno.

Il servizio consiste nel coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente, la quale è attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile di segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito di incidente stradale;
- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:

- a) "interventi standard": ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- b) "interventi senza individuazione del veicolo responsabile": interventi standard eseguiti regolarmente ancorchè in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie di assicurazione;
- c) "interventi perdita di carico": attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;

## Art. 2 - Costi

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico dell'Amministrazione comunale.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Ai sensi dell'art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D.Lgs. 81/2008, l'importo degli oneri della sicurezza è pari 2.200,00 euro da destinarsi a:

- riunioni di coordinamento finalizzate alla corretta esecuzione del servizio, al fine di garantire l'assenza dei potenziali rischi di interferenza sia in termini spaziale che temporale, secondo quanto previsto dal DUVRI allegato in bozza che sarà da revisionare e condividere dopo l'assegnazione dell'appalto,
- attività di formazione specifica per addetti da destinarsi specificatamente alla gestione del presente affidamento.

### **Art. 3 - Durata**

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni tre, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione della concessione del servizio.

### **Art. 4 - Obblighi di gestione e requisiti del concessionario**

Si premette che il concessionario del servizio deve svolgere il servizio nel rispetto delle leggi vigenti e garantire operatività capillare sul territorio, consentendo così tempi rapidi di intervento. Deve assicurare l'esistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di Ascoli Piceno.

Il servizio deve essere svolto dal concessionario o, in via diretta, attraverso proprie unità organizzative aziendali dislocate sul territorio del Comune di Ascoli Piceno, o, comunque, sul territorio compreso in un raggio di 40 chilometri dal centro città, *oppure, in alternativa*, per il tramite di aziende operative esterne che, nel medesimo spazio territoriale, per conto del concessionario ed in virtù di uno specifico rapporto contrattuale – il quale evidenzia il coordinamento e la responsabilità diretta del concessionario – svolgano operativamente il servizio oggetto di concessione, escludendo ogni forma di subappalto.

L'impresa concessionaria del servizio, inoltre, deve garantire:

- il controllo della filiera dei rifiuti prodotti dagli interventi delle strutture territoriali;
- la registrazione dell'andamento dell'incidentalità stradale e dell'impatto ambientale;
- protocolli operativi relativi sia alle modalità di intervento per l'effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle operazioni di pulitura, nel rispetto della vigente normativa ambientale, sia alla registrazione dei dati inerenti il sinistro, per la successiva attività di analisi della sinistrosità della rete viaria dell'Amministrazione.

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire lo stesso con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione.

Tale comunicazione dovrà essere adempiuta con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Ciò stante, possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

1^ fattispecie: il concorrente gestirà il servizio in via diretta attraverso una propria unità organizzativa aziendale dislocata sul territorio del Comune di Ascoli Piceno, o, comunque, sul territorio compreso in un raggio di 40 chilometri dal centro città:

- a) possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.;
- b) iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività in argomento;
- c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;

- d) garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di strade);
- e) garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro;
- f) garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere omologati ad hoc, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- g) garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- h) garantire operatività per 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno con almeno 2 operatori per ogni turno;
- i) garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 20/30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 30/40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;

2^ fattispecie: il concorrente gestirà il servizio per il tramite di almeno una azienda operativa esterna (o più aziende operative esterne), da indicare ed individuare in sede di partecipazione alla gara, che, dislocata sul territorio del Comune di Ascoli Piceno, o, comunque, sul territorio compreso in un raggio di 40 chilometri dal centro città, per conto del concessionario medesimo ed in virtù di uno specifico rapporto contrattuale – il quale evidenzia il coordinamento e la responsabilità diretta del concessionario – svolga operativamente il servizio oggetto di concessione, escludendo ogni forma di subappalto:

*Requisiti del soggetto concessionario:*

- a) possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.;
- b) iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività in argomento;
- c) garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di strade);
- d) garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro;

Requisiti dell'azienda operativa locale esterna vincolata contrattualmente al concessionario (o, se più di una, di ciascuna di esse):

- a) possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.;
- b) iscrizione presso la C.C.I.A.A.;
- c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
- d) garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- e) garantire operatività per 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno con almeno 2 operatori per

- ogni turno;
- f) garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 20/30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 30/40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;
  - g) garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere omologati ad hoc, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
  - h) garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi in oggetto, con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro;

#### **Art. 5 - Obblighi verso il personale dipendente**

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

#### **Art. - 6 Divieti**

È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio;
- subappaltare il servizio: pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento dell'affidamento del servizio di ripristino;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

#### **Art. 7 - Responsabilità e assicurazione**

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente.

All'uopo dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

#### **Art. 8 - Risoluzione del contratto e recesso**

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e

specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo affidi in subappalto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, all'articolo 117 comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 (in quanto compatibile), nonché le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dell'affidamento, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

#### **Art. 9 - Garanzie di esecuzione**

Il concessionario, prima della stipula del contratto di affidamento del servizio è tenuto a presentare garanzia di esecuzione ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 113 del Dlgs 1623/2006 e s.m.i..

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati**

L'Amministrazione, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di affidamento del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

#### **Art. 11 - Controllo e mantenimento dei requisiti**

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a

fondamento della procedura.

**Art.12 - Responsabile del Procedimento**

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, Ing. Cristoforo Everard Weldon (tel 0736/298441)

**Art. 13 - Foro Competente**

Per ogni controversia che non sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo sarà competente in via esclusiva il foro di Ascoli Piceno

**Art. 14 - Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.